

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ELETTROMEDICALI

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita all'interno e nell'ambito della Federazione nazionale Assobiomedica – ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa – l'Associazione denominata Elettromedicali il cui ambito organizzativo di rappresentanza è specificato al successivo art. 2.

L'Associazione ha sede presso la Federazione.

Art. 2

ATTRIBUZIONI

L'Associazione ha autonomia decisionale ed operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di competenza, allorchè le iniziative da assumere riguardino specificatamente i settori merceologici rappresentati, ovvero siano riconnesse o collegate con essi, e non risultino in contrasto con lo Statuto e la politica generale della Federazione e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli Organi federali.

L'Associazione ha autonomia operativa nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto federale.

L'Associazione può deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alla categoria per sopperire a particolari esigenze comuni; le relative delibere sono notificate al Consiglio Direttivo della Federazione ai fini della loro esposizione nel bilancio della Federazione ed agli effetti amministrativi.

Art. 3

AMMISSIONE

Fanno parte dell'Associazione tutti i soci che hanno tra i loro prodotti i dispositivi medici attivi dotati di fonte energetica di qualsiasi tipo, appositamente costruiti a scopo diagnostico e terapeutico delle funzionalità dell'uomo e dell'animale; utilizzati ad uso professionale dagli operatori sanitari ed il cui impiego comporti in genere l'installazione, la manutenzione periodica e l'assistenza tecnica.

Il Comitato Direttivo può richiedere ai soci ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base allo Statuto dell'Associazione e della Federazione.

L'ammissione avviene secondo le procedure di cui all'art. 4 dello Statuto della Federazione.

Il Comitato Direttivo esprime con il voto dei tre quarti dei presenti il proprio parere, positivo o negativo, sull'ammissione dell'istante. La decisione è comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione per la delibera definitiva.

Art. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- i Vice Presidenti;
- il Presidente;

L'attività degli organi dell'Associazione è regolata dalle disposizioni che disciplinano i corrispondenti organi della Federazione, salvo sia diversamente stabilito dalle successive disposizioni.

Art. 5

ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea i rappresentanti dei soci aderenti all'Associazione

Ciascun socio dispone nell'assemblea di un numero di voti, calcolato secondo le previsioni statutarie in materia, corrispondente al fatturato espresso nei settori merceologici rappresentati dall'Associazione.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto e dell'eventuale regolamento, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli artt. 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 6

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno;
- b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Direttivo;
- c) su iniziativa del Presidente, quando lo ritenga necessario;
- d) su richiesta motivata di tanti soci cui corrispondano un terzo dei voti spettanti nell'assemblea dell'Associazione;
- e) su invito del Presidente della Federazione.

La richiesta da parte dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente dell'Associazione e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 7

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei componenti elettivi il Comitato Direttivo, previa determinazione del numero;

- c) la determinazione delle direttive di massima dell'attività dell'Associazione, delle politiche generali dei settori merceologici di appartenenza e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- d) l'approvazione dell'eventuale regolamento;
- e) l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione che farà parte integrante del bilancio della Federazione e del suo fondo comune;
- f) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) dai Vice Presidenti eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente;
- c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica;
- d) dai componenti eletti dall'Assemblea negli anni pari predeterminandone il numero non superiore a 20.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono eletti negli anni pari.

Art. 10

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Spetta al Comitato Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali stabiliti dalla Federazione e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea dell'Associazione:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci aderenti all'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dagli organi della Federazione e dall'Assemblea dell'Associazione;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi degli associati;
- c) quando occorra, indicare alla Giunta esecutiva della Federazione i rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organizzazioni in genere per i problemi di specifico interesse dell'Associazione;
- d) predisporre il preventivo dei ricavi e delle spese e rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- f) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
- g) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto ed in genere promuovere ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- h) deliberare sulle domande di adesione.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo.

A tal fine, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato Direttivo nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una commissione di designazione costituita da tre componenti scelti tra i rappresentanti dei soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale commissione sottopone al Comitato Direttivo una o più indicazioni, sulle quali il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica due anni.

Il Presidente può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello di elezione.

Sono ammesse ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un biennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed attua i programmi di attività deliberati dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo. Egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione per assicurare l'indirizzo organico dell'azione associativa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di carica.

Art. 12

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, previa determinazione del numero.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella predisposizione e realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni; scadono comunque contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivi diversi dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.

Art. 13

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci.

L'accesso alle cariche direttive è riservato a persone che rivestono responsabilità manageriale o dirigenziale nell'impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti sarà motivo di decadenza dalla carica.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.

Le persone designate a ricoprire le cariche non possono farsi sostituire.

Art. 14

SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato e revocato dal Direttore Generale della Federazione (d'intesa con il Presidente dell'Associazione) e viene inquadrato secondo le norme di cui all'art. 36 dello Statuto della Federazione.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione, ai quali, d'intesa con il Direttore Generale della Federazione, propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea e nelle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 15

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea dell'Associazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera

raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 16

SCIoglimento

Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti dei presenti.

Sullo scioglimento si pronuncia per gli aspetti federativi la Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17

CLAUSOLA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione.